

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3107 del 30/05/2024
Oggetto	Ditta METALSIDER 2 S.p.A., Via Villavara n. 15/B, Modena. MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3222 del 30/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta MAGGIO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA **METALSIDER 2 S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FUSIONE E LEGA DI METALLI NON FERROSI (ZINCO), COMPRESI I PRODOTTI DI RECUPERO (AFFINAZIONE, FORMATURA IN FONDERIA), SITA IN VIA VILLAVARA n.15/B A VILLAVARA DI MODENA (RIF.INT. N. 29 / 02077140354).
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 3031 del 30/06/2020** con la quale è stata riesaminata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Metalsider 2 S.p.A., avente sede legale in Via Villavara n. 15/B in comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 3590 del 16/07/2021, la Determinazione n. 1479 del 23/03/2022, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 2320 del 08/05/2023 e la Determinazione n. 1158 del 27/02/2024 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 05/04/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.63669 del 05/04/2024, con la quale, in riferimento al generatore elettrico alimentato da gasolio predisposto a servizio del secondo trituratore di rottami di zinco autorizzato con la Determinazione n. 1158/2024, il gestore chiede l'**esenzione dal rispetto dei limiti emissione in atmosfera e dagli autocontrolli periodici**, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta.

Infatti, l'Azienda garantisce che il generatore verrà utilizzato per meno di 500 ore/anno e specifica che il numero di ore di funzionamento è visualizzato nell'apposito strumento conta-ore installato sul quadro di comando e controllo.

Il gestore dichiara che il secondo trituratore è stato installato per essere usato esclusivamente in caso di emergenza, vale a dire in caso di guasto o manutenzione straordinaria del trituratore principale, e solo per il tempo strettamente necessario a ripristinarne il corretto funzionamento; si auspica pertanto che non debba mai venire messo in funzione;

dato atto che il 04/04/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità massima di fusione, il consumo di materie prime, i consumi ed energetici, gli scarichi idrici, la produzione e il recupero di rifiuti, l'impatto acustico e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

dato atto che:

- l'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta prevede la possibilità di “*esentare i medi impianti di combustione **esistenti** che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate su media mobile su ciascun periodo di cinque anni, dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti dal comma 5*”;
- ai sensi dell'art. 268, comma 1, lettera *gg-bis*), punto 1 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, si definisce “esistente” il “*medio impianto di combustione messo in esercizio **prima del 20 dicembre 2018** nel rispetto della normativa all'epoca vigente o previsto in una autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017 a condizione che sia messo in esercizio entro il 20 dicembre 2018*”, mentre tutti gli impianti termici che non rientrano in questa definizione si intendono **nuovi**;
- il generatore elettrico oggetto della modifica in questione è stato installato a seguito del rilascio della Determinazione n. 1479 del 23/03/2022 di modifica dell'AIA e pertanto non può definirsi “esistente” ai fini dell'applicazione dell'art. 273-bis, comma 15 del D.Lgs. 152/06 Parte Quinta;

rilevato tuttavia che:

- al punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in merito ai “*motori fissi costituenti medi impianti di combustione **nuovi** alimentati a combustibili liquidi*”, per l'inquinante “**ossidi di azoto**” è previsto che “*l'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi che sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 può esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a:*

- per i motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido: 1.500 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale pari o inferiore a 20 MW a ≤ 1.200 giri al minuto: 1.300 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW; 750 mg/Nm³ se la potenza termica nominale è uguale o superiore a 3 MW;
- per i motori diesel di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW: 750 mg/Nm³;
- per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto: 750 mg/Nm³.

I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017”;

- il valori limite per “ossidi di azoto” previsto per “*motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti*” dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017 è pari a **500 Nm³/h** nel caso di motori a quattro tempi (come è il caso del generatore elettrico in questione, in base a quanto riportato nelle schede tecniche a suo tempo fornite con la comunicazione di modifica non sostanziale presentata il 03/02/2022);
- il medesimo punto 3 della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 per motori fissi in questione prevede che il valore limite di concentrazione per “ossidi di zolfo” si applichi “*in caso di motori alimentati a combustibili liquidi diversi dal gasolio*”, per cui **non risulta applicabile** al generatore elettrico in questione, mentre non è prevista alcuna possibilità di esenzione né di deroga per quanto riguarda i valori limite relativi a “polveri” e “monossido di carbonio”;

ritenendo, alla luce di tutto quanto sopra riportato, di:

- ◆ **non poter accogliere** la richiesta di esenzione totale dal rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per il generatore elettrico;
- ◆ prevedere l’**incremento** da 190 mg/Nm³ a **500 mg/Nm³** del valore limite di concentrazione per l’inquinante “ossidi di azoto”, a condizione che il gestore attesti annualmente il rispetto della soglia massima di 1.500 ore operative/anno trasmettendo in sede di report AIA la registrazione delle ore operative utilizzate nell’anno precedente;
- ◆ prevedere l’**esenzione** dal valore limite di concentrazione massima per l’inquinante “ossidi di azoto”;
- ◆ **confermare** i valori limite già fissati relativamente agli inquinanti “materiale particolato” e “monossido di carbonio”;
- ◆ **accogliere la richiesta di esenzione dagli autocontrolli periodici** sull’emissione in atmosfera a servizio del generatore elettrico, in considerazione della sua attivazione solo in condizioni di emergenza e per un numero limitato di ore/anno;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli

Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e le successive Deliberazioni del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022, n. 100 del 23/10/2023 e n. 27 del 13/03/2024 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/05/2024, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'Incaricata di Funzione determina

- di **NON AUTORIZZARE**, per le motivazioni sopra esposte, l'esenzione totale dal rispetto dei limiti di emissione in atmosfera per il generatore elettrico;
- di autorizzare le restanti modifiche comunicate con la documentazione del 05/04/2024 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 3031 del 30/06/2020 e ss.mm. a Metalsider 2 S.p.A., avente sede legale in Via Villavara n. 15/B in comune di Modena, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fusione e lega di metalli non ferrosi (zinco), compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1 della sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – triturazione macinazione fusione	PUNTI DI EMISSIONE E3 – lavorazione e macinazione schiumature ceneri di Zn	PUNTO DI EMISSIONE E4 – bruciatori forno fusione FF1	PUNTO DI EMISSIONE E5 – bruciatori forno fusione FF2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	39.500	30.000	Tiraggio naturale	tiraggio naturale
Altezza minima (m)	11	11	11	11
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	4,5	20	5	5
Piombo e suoi composti espressi come Pb (mg/Nm ³)	4,5	---	---	---
Ossidi di azoto (NO _x) (mg/Nm ³)	---	---	350	350
Ossidi di zolfo (SO _x) (mg/Nm ³)	---	---	35	35
COT (come C-org totale) (mg/Nm ³)	20 *	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – triturazione macinazione fusione	PUNTI DI EMISSIONE E3 – lavorazione e macinazione schiumature ceneri di Zn	PUNTO DI EMISSIONE E4 – bruciatori forno fusione FF1	PUNTO DI EMISSIONE E5 – bruciatori forno fusione FF2
Concentrazione di odore (UO/m ³)	1.700 **	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrollo	semestrale + COT + concentrazione odori	semestrale	annuale	annuale

* il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo** ed è da verificare sulla media di almeno 3 ore di misura consecutive. Per le modalità di monitoraggio e rendicontazione e per le procedure da seguire in caso di eventuale superamento, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

** il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo** ed è da verificare in corrispondenza del picco di COT determinato dall'introduzione del "ballettone" o altro materiale (ad esempio granella di zinco). Per le modalità di monitoraggio e rendicontazione e per le procedure da seguire in caso di eventuale superamento, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – fusione e trasporto automatico FF2/trattamento intermedio FF3/bracci di saldatura zona officina	PUNTO DI EMISSIONE E7 – motore pressa	PUNTO DI EMISSIONE E8 – mulino M4 e trituratore	PUNTO DI EMISSIONE E9 – cogeneratore emergenza	GENERATORE ELETTRICO §
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	---
Portata massima (Nm ³ /h)	44.000	---	12.000	---	6.845
Altezza minima (m)	12	---	12	---	2,9
Durata (h/g)	24	---	24	---	emergenza
Materiale Particolare (mg/Nm ³)	4,5	---	13	---	50
Piombo e suoi composti espressi come Pb (mg/Nm ³)	4,5	---	---	---	---
Ossidi di azoto (NO _x) (mg/Nm ³)	---	---	---	---	500 ***
Ossidi di zolfo (SO _x) (mg/Nm ³)	---	---	---	---	---
COT (come C-org totale) (mg/Nm ³)	20 *	---	---	---	---
Concentrazione di odore (UO/m ³)	2.200 **	---	---	---	---
Monossido di carbonio (mg/Nm ³)	---	---	---	---	240
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrollo	semestrale + COT + concentrazione odori	---	semestrale	---	---

* il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo** ed è da verificare sulla media di almeno 3 ore di misura consecutive. Per le modalità di monitoraggio e rendicontazione e per le procedure da seguire in caso di eventuale superamento, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

** il valore specificato è da intendersi come **valore obiettivo** ed è da verificare in corrispondenza del picco di COT determinato dall'introduzione del "ballettone" o altro materiale (ad esempio granella di zinco). Per le modalità di monitoraggio e rendicontazione e per le procedure da seguire in caso di eventuale superamento, si veda quanto prescritto al successivo punto **D2.4.15**.

*** al fine di poter usufruire della deroga al valore limite previsto per i "motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati da combustibili liquidi", il gestore è tenuto a **trasmettere annualmente, in sede di report AIA, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente**, per attestare il rispetto della soglia di 1.500 ore operative/anno fissata dall'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06.

§ i valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del **15%**, fatta eccezione per gli "ossidi di azoto", per i quali il tenore di ossigeno di riferimento è del **5%**.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3031 del 30/06/2020 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3031 del 30/06/2020 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Metalsider 2 S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.